Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 luglio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 19 luglio, alle ore 10,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza l'avv. Miguel Rodrigo Ortega, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro straordinario e plenipotenziario dell'Honduras.

(4502)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1957, n. **600**.

Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni.

La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:

esercizio	1956-57	L.	10.000 milioni
»	1957-58	»	34.950 milioni
»	1958-59	»	34.950 milioni
»	1959-60	»	29.950 milioni
»	1960-61	»	29.950 milioni
»	1961-62	»	29.950 milioni
»	1962-63	»	30.000 milioni
	Totale .	L.	199.750 milioni

Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639, è tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge.

Art. 2.

Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire complessivamente.

All'ammortamento dei prestiti si può provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere utilizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'art. 1 senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla

base di convenzioni stipulate fra questi e gli Enti di cui all'art. 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei Ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.

Art. 3.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.

Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543, restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegata *B*, n. 1.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all'art. 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4.

Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri coltivatori diretti, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detti coltivatori, i cui terreni ricadano nei territori di riforma fondiaria, possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 5.

I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, sono costituiti, oltre che dal presidente, da quindici membri. Di questi: cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; cinque assegnatari presidenti di cooperative, eletti dai presidenti delle cooperative costituite a norma dell'art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230; e cinque scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con la Giunta regionale.

Il Consiglio è convocato dal presidente o quando ne faccia domanda un terzo dei suoi componenti.

Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I Consigli degli Enti e delle sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non devono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.

Nei casi di urgenza il presidente può prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.

I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali sono presieduti dai presidenti degli Enti. In caso di parità di voti prevale la parte cui ha aderito il voto del presidente.

Art. 6.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, distinta come segue:

a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per l'aumento del fondo patrimoniale di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;

b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere così interpretato:

Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dei due terzi dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario. Le opere di miglioramento comprendono le operazioni colturali di carattere straordinario, quali le lavorazioni profonde del terreno e la concimazione di fondo.

Art. 8.

Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati

all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni.

Le operazioni previste nel precedente art. 2 possono essere compiute anche per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 9.

L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1100, che converte in legge il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare a lavoratori manuali della terra secondo le modalità previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

La richiesta sarà rivolta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale provvederà con suo decreto.

Ove la richiesta sia accolta, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà titolo per le volture in catasto ed in ogni pubblico registro, compresa la trascrizione nell'Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova il terreno vallivo.

L'inizio di tale procedura è subordinato alla approvazione dei piani generali di bonifica per i singoli bacini vallivi.

La bonifica avverrà gradualmente, a cominciare dalle valli più lontane dal mare e meno pescose.

Ove le parti non si accordino sulla indennità di espropriazione, l'indennità sarà determinata da una Commissione costituita dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e successivamente le controversie relative all'indennità saranno proposte davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine previsto dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1100.

Art. 10.

La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:

esercizio 1956-57	L.	750 milioni
» 1957-58	»	2.000 milioni
» 1958-59	»	3.000 milioni
» 1959-60	»	3.000 milioni
» 1960-61	»	4.000 milioni
» 1961-62	»	4.000 milioni
» 1962-63	»	3.750 milioni
Totale	L.	20.500 milioni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare entro i limiti degli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche di bonifica, alla concessione di contributi nelle opere di miglioramento fondiario, nonchè le somme da assegnare, secondo le norme dettate dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano per il pagamento delle indennità di esproprio e l'attuazione dei programmi di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi ad esso trasferiti.

Art. 11.

Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente art. 2.

Art. 12.

Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-57, prevista dall'art. 1, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Alla spesa di 250 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 6 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla spesa di 750 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 10, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 147 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI — ANDREOTTI — GUI — GONELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 9 luglio 1957, n. **601**.

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Provincie della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, non è ammesso il ri-

corso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 luglio 1957, n. 602.

Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che alla data del 30 giugno 1956 risulta adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della salina di Cervia, è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di salinari cultori.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta degli anzidetti fondi per l'intera durata delle campagne salifere degli anni 1955 e 1956.

Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'art. 18, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso superare le 144 unità corrispondenti al numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai fini giuridici dal 1° marzo 1956 ed ai fini economici dal 1° aprile 1957.

Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, periodi di permesso indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della campagna salifera.

Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo dai salariati di cui al primo comma del presente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.

Art. 2.

A partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, cessano di avere vigore le particolari norme e condizioni di lavoro attualmente in atto per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cervia ad eccezione di quelle che riguardano l'assegnazione degli alloggi ai salinari. Alla conduzione dei fondi saliferi non attribuiti a personale di ruolo e che si rendono successivamente vacanti sarà provveduto direttamente dalla salina mediante reclutamento di personale a termini dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, col trattamento economico previsto dall'articolo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 luglio 1957, n. 603.

Erezione in Comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Treiso del comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo, è costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Barbaresco e di Treiso.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Barbaresco da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Treiso.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Barbaresco.

Al personale in servizio presso i comuni di Barbaresco e di Treiso che sarà inquadrato nei predetti orga-

nici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 luglio 1957, n. 604.

Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi, comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con il concorso del 30 per cento da parte della Regione.

Art. 2.

La spesa di lire 7 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire un miliardo nell'esercizio 1956-1957 e per lire un miliardo e 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61

All'onere dello Stato dipendente dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per il successivo esercizio 1957-58 a carico del capitolo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per quest'ultimo esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, nonchè alla riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici delle quote che saranno versate dalla Regione sarda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 luglio 1957, n. 605.

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'art. II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare ai finanziamenti a favore dell'industria alberghiera.

Art 2.

Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno versate ad aumento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'art. 1 della presente legge viene assunto dal fondo di rotazione indicato nel precedente comma, sulle cui disponibilità verranno di volta in volta tempestivamente accantonate le somme all'uopo occorrenti.

Art. 3.

Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, con l'osservanza delle norme e modalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691.

Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilità stesse, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, numero 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA — TOGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 luglio 1957, n. 606.

Concessione di un contributo straordinario di L. 5.000.000 al Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire cinque milioni a favore del Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci.

Art. 2.

All'onere derivante dalla esecuzione della presente legge si provvederà a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1957.

Elevazione della Sezione dell'ispettorato del lavoro di Belluno ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di provincia che non siano capoluoghi di regione;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1952, con il quale è stata istituita a Belluno una Sezione dell'ispettorato del lavoro di Venezia;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1957 la Sezione dell'ispettorato del lavoro di Belluno è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Belluno.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1957
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 330. — GALEANI

(4519)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sondrio n. 12975, in data 3 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Crosa Mario, funzionario designato a sostituire il presidente della Commissione in caso di assenza, con il consigliere di 3ª classe dott. Russo Carmelo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il consigliere di 3ª classe dott. Russo Carmelo è chiamato a far parte, quale funzionario designato, a sostituire il presidente in caso di assenza, della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, in sostituzione del rag. Crosa Mario, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4470)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia n. 41138 in data 12 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. ing. Bergalli Mario, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Ufficio del genio civile di Brescia con il geom. Lucia Alfredo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Lucia Alfredo, è chiamato a far parte, quale rappresentante del Genio civile, della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia, in sostituzione del dott. ing. Bergalli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1957, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles William Atkinson-Grimshaw, Console di Gran Bretagna a Genova.

(4478)

In data 7 luglio 1957, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Felix Coronas y de Aramburu, Console di Spagna a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo (Abruzzi), Matera, Potenza (Basilicata), Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno (Campania), Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria (Calabria), Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto (Puglie).

(4476)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

La dicitura « Pretura di Strambino Romano », indicata a pagina 1929, colonna seconda, della *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1957, n. 129, relativa alla tabella *C*, allegata al decreto Ministeriale 9 aprile 1957, riguardante le piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, leggasi « Pretura di Strambino », e non « Pretura di Strambino Romano ».

(4571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di una modifica allo statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia, con sede in Montepulciano (Siena).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1002, in data 18 luglio 1957, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, una modifica allo statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia, con sede in Montepulciano (Siena), deliberata il 28 febbraio 1957 dal Consiglio dei delegati dell'Ente.

(4479)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale denominato « Laghetto », sito lungo i fiumi Gorzone e Santa Caterina, in comune di Sant'Urbano.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 30 novembre 1956, n. 558-660, è stato annullato il decreto interministeriale 30 maggio 1950, n. 908 (inserito, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 25 novembre 1950) ed è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato della zona di terreno denominata « Laghetto » della superficie complessiva di ettari 37.75.52 segnata nel catasto del comune di Sant'Urbano, sezione *A* (Carmignano), al foglio IX, mappali 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 35, 36, 37, 27, 28, 7, 29, 19, 31 e 30, ed indicata nella planimetria redatta dall'Ufficio del genio civile di Este il 12 maggio 1955, in scala 1:2000, planimetria che integra il decreto stesso.

(4423)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di novantasei società cooperative di varie Provincie, senza nomina dei liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1957, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa di produzione e lavoro « G. Garibaldi », con sede in Sezze (Latina), costituita con atto in data 14 aprile 1946, per notaio dott. Giovanni Tosti Croce;
2. Società cooperativa agricola « Casalese », con sede in Casale di Roncoferraro (Mantova), costituita con atto in data 22 febbraio 1950, per notaio dott. Alessandro Finadri;
3. Società cooperativa edilizia « Arte e lavoro », con sede in Camnago di Lentale sul Seveso (Milano), costituita con atto in data 26 febbraio 1950, per notaio dott. Colleoni Antonio;
4. Società cooperativa di produzione e lavoro « Granito ed affini », con sede in Olvia (Sassari), costituita con atto in data 13 gennaio 1945, per notaio dott. Candido Campus;
5. Società cooperativa di produzione e consumo, con sede in Santa Teresa di Gallura (Sassari), costituita con atto in data 3 agosto 1945, per notaio dott. Mario Altea;
6. Società cooperativa edilizia « Fra reduci e partigiani combattenti », con sede in Ascoli Piceno, costituita con atto in data 27 dicembre 1945, per notaio dott. Alessandro Sari;
7. Società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Offida (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 30 maggio 1945, per notaio dott. Gesualdo De Berardis;
8. Società cooperativa agricola « Carlo Galleni », con sede in Cassino Po di Broni (Pavia), costituita con atto in data 3 ottobre 1948, per notaio Domenico Botta;
9. Società cooperativa agricola fra braccianti, con sede in Corana frazione Ghiaie (Pavia), costituita con atto in data 3 settembre 1948, per notaio dott. Ernesto Gallotti;
10. Società cooperativa di consumo « Alleanza cooperativa », con sede in Montelabate (Pesaro), costituita con atto in data 15 febbraio 1945, per notaio dott. Giuseppe Fabbri;
11. Società cooperativa edilizia « Grattacielo Dorico », con sede in Ancona, costituita con atto in data 21 aprile 1945, per notaio dott. Giorgio Sabbatini;
12. Società cooperativa pesca « Fra pescatori », con sede in Numana (Ancona), costituita con atto in data 1° febbraio 1940;
13. Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti Società elettrica Selt Val d'Arno, con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo) costituita con atto in data 21 agosto 1949, per notaio dott. Giuseppe Cantucci;
14. Società cooperativa edilizia « Impiegati dipendenti del Comune », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita con atto in data 11 giugno 1947, per notaio dott. Giuseppe Cantucci;
15. Società cooperativa edilizia « Campo Filonese », con sede in Campofilone (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 4 febbraio 1949, per notaio dott. Filippo De Minicis;
16. Società cooperativa edilizia « Tra impiegati e professionisti », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 4 febbraio 1950, per notaio dott. Aroldo Danielli;
17. Società cooperativa edilizia « La Casa Nuova », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 18 febbraio 1950, per notaio dott. Aroldo Danielli;
18. Società cooperativa di consumo « La Famigliare », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 25 maggio 1945, per notaio dott. Aroldo Danielli;
19. Società cooperativa agricola « La Coltivatori diretti », con sede in Montemonaco (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 27 febbraio 1953, per notaio dott. Antonio Bellini;
20. Società cooperativa mista « Consumo e agricola », con in sede in Montesanpietrangeli (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 30 settembre 1946, per notaio dott. Paolo Svampa;
21. Società cooperativa di produzione e lavoro « M.M.M. », con sede in Montevidone Corrado (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 4 maggio 1947, per notaio dott. Filippo De Minicis;
22. Società cooperativa di produzione e lavoro « San Giorgio », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 9 giugno 1945, per notaio dott. Aroldo Danielli;

23. Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiani calzolai », con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 19 febbraio 1948, per notaio dottore Luigi Zalocco;

24. Società cooperativa edilizia « San Marco », con sede in Servigliano (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 24 luglio 1946, per notaio dott. Filippo De Minicis;

25. Società cooperativa trasporti « Autotrasporti feltrina », con sede in Feltre (Belluno), costituita con atto in data 27 gennaio 1947, per notaio dott. Enrico Suitner;

26. Società cooperativa edilizia « Mutilati », con sede in Feltre (Belluno), costituita con atto in data 29 settembre 1951, per notaio dott. Enrico Suitner;

27. Società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiani e reduci monte Grappa », con sede in Quero (Belluno), costituita con atto in data 2 novembre 1946, per notaio dottore Ezio Collarini;

28. Società cooperativa di consumo, con sede in Vignui di Feltre (Belluno), costituita con atto in data 14 luglio 1945, per notaio dott. Enrico Suitner;

29. Società cooperativa di consumo « San Bernardino », con sede in Sant'Omobono Imagna (Bergamo), costituita con atto in data 20 marzo 1952, per notaio dott. Donato Vizzardi;

30. Società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.S.C. A.F.A. », con sede in Bologna, costituita con atto in data 11 ottobre 1946, per notaio dott. Edoardo Pilati;

31. Società cooperativa edilizia « Dipendenti Monte dei Paschi », con sede in Bologna, costituita con atto in data 11 maggio 1950, per notaio dott. Gino Mattioli;

32. Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Pedemontana costruzione case economiche », con sede in Bologna, costituita con atto in data 11 giugno 1947, per notaio dott. Carlo Malagutti;

33. Società cooperativa edilizia « Felsinea », con sede in Bologna, costituita con atto in data 11 aprile 1949, per notaio dott. Nicola Siniscalchi;

34. Società cooperativa edilizia « Lame Nuove », con sede in Bologna, costituita con atto in data 5 gennaio 1952, per notaio dott. Antonio Stame;

35. Società cooperativa di produzione e lavoro « Facchini », con sede in Gagliera (Bologna), costituita con atto in data 25 agosto 1949, per notaio dott. Giovanni Marani;

36. Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavorazione acciaio », con sede in Campobasso, costituita con atto in data 17 dicembre 1946, per notaio dott. Renato Albanese;

37. Società cooperativa edilizia « Pro Domo Mea », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 6 aprile 1954, per notaio dott Luigi Risso;

38 Società cooperativa edilizia « Edificatrice Rinascita », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 30 dicembre 1953, per notaio dott. Luigi Risso;

39. Società cooperativa di produzione e lavoro « Sterratori Mario Lazzari », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 15 marzo 1947, per notaio dott. Carlo Guirini;

40. Società cooperativa edilizia « Torquato Tasso », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 16 dicembre 1954, per notaio dott. Michelina Sotgiu;

41. Società cooperativa di produzione e lavoro « Del Popolo », con sede in Iolanda di Savoia frazione Gherardi (Ferrara), costituita con atto in data 8 gennaio 1952, per notaio dott. Luigi Risso:

42. Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Ruina (Ferrara), costituita con atto in data 22 novembre 1945, per notaio dott. Augusto Guirini;

43 Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in San Biagio di Bondeno (Ferrara), costituita con atto in data 25 giugno 1946, per notaio dott. Carlo Guirini;

44. Società cooperativa di consumo « Fra il personale del Banco di Napoli », con sede in Firenze;

45. Società cooperativa di produzione e lavoro « Facchini San Teodoro », con sede in Genova, costituita con atto in data 15 novembre 1950, per notaio dott. Semino Ignazio;

46. Società cooperativa edilizia « Impiegati Provveditorato studi », con sede in Grosseto, costituita con atto in data 16 ottobre 1953, per notaio dott. Achille Ordini;

47. Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Grosseto costituita con atto in data 7 dicembre 1954, per notaio dott Marzocchi Alfonso;

48. Società cooperativa di produzione e lavoro « Dell'Aterno », con sede in Marana di Montereale (L'Aquila », costituita con atto in data 8 febbraio 1947, per notaio dott. Fanti Giovanni;

49. Società cooperativa edilizia « Istituto cooperativo case statali », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 18 marzo 1948, per notaio dott. Mario Federici;

50. Società cooperativa edilizia « Impiegati statali (C.E. I. S.), con sede in San Vincenzo di Campiglia Marittima (Livorno), costituita con atto in data 25 dicembre 1948, per notaio dott. Luigi Giannone;

51. Società cooperativa edilizia « Fra combattenti e reduci », con sede in Massa Rosa (Lucca), costituita con atto in data 6 gennaio 1946, per notaio dott. Feruccio Salvi;

52. Società cooperativa agricola « Caseificio Contotta », con sede in San Giacomo Segnato, provincia di Mantova;

53. Società cooperativa edile « Impiegati pubblici », con sede in Suzzara (Mantova), costituita con atto in data 18 settembre 1953, per notaio dott. Alfonso Domina;

54. Società cooperativa di produzione e lavoro « Boscaioli edili e affini », con sede in Ospitale di Fanano (Modena), costituita con atto in data 15 luglio 1945, per notaio dottore Zàuli Saiani Italo;

55. Società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativa Bellaria », con sede in Novi (Modena), costituita con atto in data 2 luglio 1948, per notaio Agostino Rocca;

56. Società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo Casoni », con sede in Novi (Modena), costituita con atto in data 22 maggio 1948, per notaio dott. Agostino Rocca;

57. Società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo Gazzoli », con sede in Novi (Modena), costituita con atto in data 25 maggio 1948, per notaio dott. Agostino Rocca;

58. Società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo Siltada », con sede in Novi (Modena), costituita in data 22 maggio 1948, per notaio dott. Agostino Rocca;

59. Società cooperativa edilizia, con sede in Novi (Modena), costituita con atto in data 14 febbraio 1950, per notaio dott. Agostino Rocca;

60. Società cooperativa di consumo, con sede in Sasso di Lago di Montefiorino (Modena), costituita con atto in data 17 ottobre 1945, per notaio dott. Lorenzo Aggazotti;

61. Società cooperativa di produzione e lavoro « Operatori Economici Articoli Tessili (C.O.E.A.T.) », con sede in Padova, costituita con atto in data 22 settembre 1952, per notaio dottore Luigi Pietrogrande;

62. Società cooperativa di produzione e lavoro « Comunale fra i lavoratori », con sede in Barona di Albuzzano (Pavia), costituita con atto in data 21 luglio 1945, per notaio Claudio De Lutti:

63. Società cooperativa di lavoro « Ars et Labor », con sede in Gropello Cairoli (Pavia), costituita con atto in data 8 giugno 1950, per notaio dott. Renzo Pomini;

64. Società cooperativa edile « Fra impiegati della Necchi », con sede in Pavia, costituita con atto in data 4 dicembre 1946, per notaio dott. Claudio De Lutti;

65. Società cooperativa trasporti « Partigiani », con sede in Pinerolo Po (Pavia), costituita in data 4 luglio 1945, per notaio dott. Vincenzo Rognani;

66. Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavorazione latte », con sede in Zavattarello (Pavia), costituita con atto in data 3 maggio 1946, per notaio dott. Quintino Cella;

67. Società cooperativa di consumo « Operaia mutuo soccorso Castellammare Adriatico », con sede in Pescara, costituita con atto in data 13 novembre 1945, per notaio dottore Raffaello Severini;

68. Società cooperativa edile « Antrodoco », con sede in Antrodoco (Rieti), costituita con atto in data 29 gennaio 1950, per notaio dott. Daniele Papalardo;

69. Società cooperativa mista « Industrie edili laterizi trasporti ed affini », con sede in Cittaducale (Rieti), costituita con atto in data 28 ottobre 1945, per notaio dott. Fernando Mammucari;

70. Società cooperativa edilizia « Coldilana tra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Rieti, costituita con atto in data 22 aprile 1926, per notaio dott. Brandi Guglielmo;

71. Società cooperativa di produzione e lavoro « Valerio », con sede in Capena (Roma), costituita con atto in data 20 marzo 1946, per notaio dott. Mario Formica;

72. Società cooperativa edilizia « Alba radians », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 maggio 1948, per notaio dott. Francesco Cavallaro;

73. Società cooperativa edilizia « Arcobaleno », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 giugno 1950, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

74. Società cooperativa di produzione e lavoro « Ardita romana », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 gennaio 1947, per notaio dott. Silvestroni Leopoldo;
75. Società cooperativa di consumo « Associazione italiana combattenti », con sede in Roma, costituita con atto in data agosto 1944, per notaio Antonelli.
76. Società cooperativa di produzione e lavoro « Astra », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 novembre 1946, 7 agosto 1944, per notaio Antonelli;
77. Società cooperativa edilizia « Azalea », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 aprile 1954, per notaio dott. Cremona Renato;
78. Società cooperativa di consumo « Carmelo Cascone », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 gennaio 1947, per notaio dott. Antonio Ventura;
79. Società cooperativa di consumo « CEAL », enti alimentazione in liquidazione, con sede in Roma, costituita con atto in data 5 aprile 1946, per notaio dott. Francesco Ruggiero;
80. Società cooperativa edilizia « Funzionari delegazione U.N.R.R.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 luglio 1946, per notaio dott. Francesco Cavallaro;
81. Società cooperativa edilizia « C.E.I.S. », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 settembre 1946, per notaio Pietro Pomar;
82. Società cooperativa edilizia « Lunense », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 febbraio 1945, per notaio dott. Bernardino Silvestroni;
83. Società cooperativa edilizia « Reduci espulsi dalla Tunisia (C.E.R.E.T.) », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° aprile 1946, per notaio dott. Renato Fazio;
84. Società cooperativa edilizia « Clivinea », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 gennaio 1953, per notaio dott. Vincenzo Trapanese;
85. Società cooperativa edilizia « Cochlea », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 marzo 1953, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;
86. Società cooperativa di consumo « La Cetarese » con sede in Cetara (Salerno), costituita con atto in data 15 novembre 1953, per notaio dott. Filippo Lo Monaco;
87. Società cooperativa edilizia « Capomele », con sede in Alassio (Savona), costituita con atto in data 15 giugno 1950, per notaio dott. Airaldi Emanuele;
88. Società cooperativa edilizia « Mutua ferrovieri », con sede in Alassio (Savona), costituita con atto in data 16 novembre 1952, per notaio dott. Airaldi Emanuele;
89. Società cooperativa edilizia « Indipendenza », con sede in Savona, costituita con atto in data 4 aprile 1950, per notaio dott. Luigi De Siervo;
90. Società cooperativa di produzione e lavoro « Servizio macellazione e affini », con sede in Savona, costituita con atto in data 16 aprile 1948 per notaio dott. Mario Bordone;
91. Società cooperativa agricola « L'Orcia », con sede in Castiglione d'Orcia (Siena), costituita con atto in data 12 marzo 1950, per notaio dott. Arduino Grillo;
92. Società cooperativa di trasporto « L'Ideale », con sede in Siena, costituita con atto in data 27 agosto 1947, per notaio dott. Vittorio De Santi;
93. Società cooperativa agricola « Fecondazione delle bovine », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita con atto in data 15 giugno 1946, per notaio dott. Giuseppe Castagna;
94. Società cooperativa edilizia « Viale dei tigli », con sede in Varano Borghi (Varese), costituita con atto in data 22 aprile 1945, per notaio dott. Gino Giacosa;
95. Società cooperativa edilizia « INA-Casa dipendenti amministrazioni pubbliche », con sede in Varese, costituita con atto in data 22 giugno 1949, per notaio dott. Ambrogio Regiori;
96. Società cooperativa edilizia « Novitalia », con sede in Varese, costituita con atto in data 13 febbraio 1949, per notaio dott. Ambrogio Regiori.

(4366)

Revoca del decreto di scioglimento della Società cooperativa edilizia « Nostra Domus », con sede in Sulmona (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1957 è stato revocato il precedente decreto del 15 maggio 1957, concernente lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della Società cooperativa edilizia « Nostra Domus », con sede in Sulmona (L'Aquila).

(4452)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 16 maggio 1957 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1957 registro n. 28 Esercito, foglio n. 175

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 26 febbraio 1942, Bollettino ufficiale 1942, disp. 40, pag. 2763 — Arricale Giosuè di Giosuè e di Fucci Maria, nato ad Arpaia (Benevento) il 29 novembre 1916, sottotenente complemento del 31 battaglione coloniale. La paternità viene così rettificata: Domenico.

Decreto Presidenziale 1° dicembre 1952 (478), Bollettino ufficiale 1953, disp. 7, pag. 737. — Bartolini Gaspare fu Francesco, da Uditore (Palermo), classe 1918, caporal maggiore, 23 f. « Como ». Rettifica: Bertolino Gaspare di Francesco Paolo, da Palermo, classe 1918 ecc.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (549), Bollettino ufficiale 1954, disp. 22, pag. 1844 — Boscaro Angelo, paracadutista, 187 f. paracadutisti « Folgore » (*alla memoria*). Rettifica: il fatto d'arme è avvenuto in Africa Settentrionale e non Africa Orientale. Inoltre il nome viene così rettificato: Aldo, e le generalità sono: di Angelo e di Piva Margherita, da Codevigo (Padova), classe 1913.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (545), Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 135? — Cassan Silvio di Giuseppe e di Mattrel Antonietta da Feltre (Belluno), classe 1914, caporal maggiore, 3 artiglieria alpina « Tridentina ». Il cognome e il nome della madre vengono così rettificati: Tassan, e la madre: Antonia.

Decreto Presidenziale 12 maggio 1949 (266), Bollettino ufficiale 1949, disp. 15, pag. 2376. — Cicchelli Bruno di Raffaele, distretto Milano, classe 1921, sergente 85 f. Rettifica: Cicchelli Giuseppe di Raffaele e di Limongelli Concetta, nato a Minervino Murge (Bari), classe 1921, ecc.

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (569), Bollettino ufficiale 1955, disp. 1, pag. 65 — Conti Enea fu Lucio e di Fiocca Elisa, da Carovilli (Campobasso), classe 1924, fante 2 compagnia comando (*alla memoria*). Rettifica: Conti Enea Vincenzino di Rosario e di Albano Pia Rachele, nato a Roccasicura (Campobasso) il 18 ottobre 1925 ecc.

Decreto Presidenziale 14 settembre 1955 (625), Bollettino ufficiale 1955, disp. 45, pag. 4649. — Gonz Gelindo di Pietro, distretto Milano, classe 1917, alpino, 8 alpini, battaglione « Cividale ». La paternità ed il luogo di nascita vengono così rettificati: di Pietro Giovanni, nato a Cesiomaggiore (Belluno).

Regio decreto 2 aprile 1943, Bollettino ufficiale 1943, disp. 70, pag. 5186 — Corazzini Luigi di Attilio e di Cavalloni Clemez, da Milano, fante XXXVII battaglione mort. da 81. Il cognome viene così rettificato: Caraccini.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (557), Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1394 — Cortona Sante, caporale, 157 fanteria « Cirene ». Le generalità complete sono: di Cesare e di Paramorfini Maria, nato a Bastia Umbria (Perugia) il 16 dicembre 1918.

Decreto Presidenziale 27 maggio 1952 (465), Bollettino ufficiale 1952, disp. 30, pag. 3356 — Della Santa Carlo di Giuseppe e di Valsecchi Maria da Venezia, classe 1913, tenente, reggimento autieri fucilieri. Il cognome viene così rettificato: Dalla Santa.

Decreto Presidenziale 30 agosto 1952 (447), Bollettino ufficiale 1952, disp. 44, pag. 4374. — Dell'Aguzzo Serafino, caporale, 44 artiglieria « Marmarica » le generalità complete sono: di Camillo e di Carlo Angela, da Pizzoli (L'Aquila), classe 1919.

Decreto Presidenziale 12 ottobre 1953 (512), Bollettino ufficiale 1953, disp. 49, pag. 3889 — Di Giuseppe Gaetano di Erminio e di Gaetano Maria, da Teramo, classe 1920, caporale, 9 alpini, battaglione « L'Aquila ». La classe e la località di nascita vengono così rettificati: classe 1921, nato a Castel Castagna (Teramo).

Decreto Presidenziale 10 febbraio 1953 (492), Bollettino ufficiale 1953, disp. 15, pag. 1562 — Della Via Antonio fu Pietro e di Teresa Beltramini, da Cittanova d'Istria (Pola), classe 1902, capitano artiglieria, 201 artiglieria motorizzato. Il cognome e la località di nascita vengono così rettificati: Dalla Via, classe 1892.

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (574), Bollettino ufficiale 1955, disp. 3, pag. 383. — Funel Vincenzo fu Otello e di Cambassi Caterina, da Poado Val Travaglia (Varese), classe 1913, caporal maggiore, XXXI battaglione misto genio della divisione « Centauro ». La località di nascita e la classe di leva vengono così rettificati Porto Valtravaglia (Varese), classe 1916, iscritto nelle liste di leva del comune di Viareggio, distretto Lucca.

Decreto Presidenziale 4 maggio 1949 (264), Bollettino ufficiale 1949, disp 11 pag. 1813 — Gestaro Pietro, sergente, 204 artiglieria Rettifica Cestaro Pietro di Gio Batta e di Tomaello Maria da Mestre (Venezia), classe 1913, ecc.

Decreto 7 aprile 1949 (259), Bollettino ufficiale 1949, disp. 11, pag 1629. — Girasoli Franco, tenente, comandante 155 compagnia bersaglieri motociclisti deposito I bersaglieri. Rettifica Girasoli Francesco di Giuseppe e di Carelli Teresa, nato a Grottaglie (Taranto), appartenente al distretto Firenze, ecc.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617), Bollettino ufficiale 1956, disp 16, pag 1682. — Gortone Giuseppe di Luigi, distretto Sacile, classe 1922, alpino, 8 alpini, battaglione « Tolmezzo » Il cognome e il nome vengono così rettificati: Gortana Beppi.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (618), Bollettino ufficiale 1956, disp 16, pag 1695 — Luisetto Alessandro, da Silea (Treviso), classe 1919 geniere alpino, III battaglione misto genio della divisione « Julia » La classe di leva viene così rettificata 1915. Inoltre la maternità è: Luisetto Antonia.

Decreto Presidenziale 27 dicembre 1952 (487), Bollettino ufficiale 1953, disp 5, pag 559. — Mangano Federico, tenente artiglieria complemento, 12 artiglieria Rettifica Mangani Federico di Umberto e di Cecilia Zenoli, da Montegiorgio (Ascoli Piceno), classe 1911, ecc.

Decreto Presidenziale 8 agosto 1955 (605), Bollettino ufficiale 1955, disp 45, pag 4639. — Maggioli Aldo di Lino, classe 1908, distretto Trieste, capitano complemento, 3 artiglieria alpina, gruppo « Conegliano » (*alla memoria*) Il cognome viene così rettificato: Moggioli. Inoltre la maternità è: Baschiera Anna.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617), Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1687. — Mazzini Olivio di Valentino e di Pallaoro Carla, da Ora (Trento), classe 1922, alpino, 9 alpini, battaglione « Vicenza » Il nome e la maternità vengono così rettificati: Olivo, maternità Pallaoro Carlotta.

Decreto luogotenenziale 25 gennaio 1946 (117), Bollettino ufficiale 1946 disp. 11, pag. 1375. — Nironi Enzo di Eugenio e di Bizzarri Filomena, da Ruppo Emilia paracadutista I squadrone da ricognizione « Folgore » Il cognome e la località di nascita vengono così rettificati Neroni nato a S. Martino in Rio (Reggio nell'Emilia) il 31 ottobre 1922

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1952 (442), Bollettino ufficiale 1952, disp 44, pag. 4474. Olivieri Antonino di Vincenzo e fu Berizzi Adele, da Villarsa (Treviso), classe 1922, sottotenente complemento. 184 compagnia motociclisti « Nembo ». Il cognome e la località di nascita vengono così rettificati: Oliveri, nato a Villorba (Treviso), appartenente al distretto Trapani.

Decreto Presidenziale 27 dicembre 1953 (532), Bollettino ufficiale 1954, disp. 12, pag. 819 — Paglialunga Cesare di Domenico e di Pirigliano Maddalena, da Borgo S. Giorgio (Ferrara), classe 1915, soldato, 2 fanteria « Re » Rettifica Paglialunga Cesare di Innocente e di Focarelli Marsilia, da Castel Giorgio (Terni), ecc.

Regio decreto 18 marzo 1943, Bollettino ufficiale 1943, disp. 65, pag. 4819. — Pasquino Emanuele fu Giovanni e di Lucione Florinda, da Torino, tenente 4 reggimento bersaglieri ciclisti. La classe di leva e: 1915. Inoltre al primo capoverso della motivazione comandante di compagnia, viene inserita la parola « bersaglieri ».

Decreto Presidenziale 7 aprile 1949 (254), Bollettino ufficiale 1949, disp. 11, pag 1622. — Spazzoli Goffredo, sergente maggiore, 1 battaglione Libico (*alla memoria*). Le complete generalità sono: fu Emilio e di Fantinelli Teresa, da Forlì, classe 1913

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (623), Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1713. — Venuti Giorgio fu Luigi e di Spilla Emma da S Pietro al Natisone (Udine), classe 1916, sergente, quartiere generale divisione « Julia ». La classe e la maternità vengono così rettificate: 1906, maternità : Stiller Emma.

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (626), Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag 2151. — Visenin Eugenio di Giovanni Giuseppe e di Maria Saccardo, da Lethbridge (Canadà), classe 1922, distretto Treviso, soldato 217 fanteria (*alla memoria*). Il cognome viene così rettificato Visentin.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (623), Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1714 — Zanotto Giuseppe di Domenico, da Gevaso del Tomba (Treviso), classe 1920, alpino, quartiere generale divisione « Julia » La località di nascita viene così rettificata Cavaso del Tomba.

Decreto Presidenziale 9 febbraio 1956 (608), Bollettino ufficiale 1956, disp. 6, pag 539 — Zanchi Carmelo di Antonio, da Taormina (Messina), guardia P.A I La croce al valor militare concessa per il fatto d'arme « Bengasi » (A.S.), 3 gennaio-7 aprile 1941 » è annullata perchè già pubblicata sul Bollettino ufficiale 1950, disp 13, pag. 1665 Inoltre la classe di leva è 1910.

Decreto 24 luglio 1947, Bollettino ufficiale 1947, disp. 27, pag. 2671. — Stendardo del 35 Reggimento Artiglieria « Friuli ». — La medaglia di bronzo al valor militare concessa con il succitato decreto, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1947, Esercito, registro 17, foglio 103, deve intendersi medaglia d'argento al valor militare.

(4312)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1957, registro n 69 bilancio Trasporti, foglio n. 7, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 9 aprile 1956 dalla Società S.T.A.R di Spilimbergo avverso il provvedimento del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) n. 9289 in data 3 ottobre 1955 con il quale veniva respinta la domanda della Società ricorrente per l'abolizione del divieto di servizio locale sulla tratta Pordenone-Mestre dell'autolinea Tarcento-Venezia.

(4530)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1957, registro n. 45, foglio n. 245, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Scalco Torello Margherita in data 30 gennaio 1953, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, relativo all'assegnazione, nell'anno scolastico 1952-53, della professoressa Rissone Anna alla cattedra di ruolo ordinario di lettere italiane e storia dell'Istituto tecnico industriale « Avogadro », di Torino.

(4510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 477 — Data: 20 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cardaci Laura fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 29 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Pecora Carmine fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 28 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Ravenna — Intestazione: Bandini Sechi Maria Raffaella fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 797 — Data: 2 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Sabetti Daniele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 798 — Data: 2 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Sabetti Daniele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 22 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Penza Maria Luigia fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 484 — Data 19 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Melone Rosa fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1821 — Data: 21 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Dondona Franca di Filiberto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 9 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Vescovo di Trapani — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 10.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Predieri Gian Giacomo di Virginio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 541 — Data: 27 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Sortino Emanuele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 luglio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 29 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,85	624,80	624,93	624,75	—	624,83	624,87	624,85	624,83
$ Can.	658,75	658 —	658 —	658,30	658,05	—	658,125	658 —	658,20	657,50
Fr. Sv. lib.	145,78	145,78	145,77	145,80	145,80	—	145,77	145,80	145,78	145,76
Kr D.	89,90	89,86	89,86	89,885	89,82	—	89,89	89,85	89,89	89,83
Kr. N.	86,94	86,93	86,92	86,9375	86,90	—	86,92	86,90	86,93	86,93
Kr. Sv.	120,48	120,46	120,44	120,51	120,35	—	120,50	120,35	120,48	120,38
Fol.	163,40	163,40	163,37	163,43	163,35	—	163,425	163,25	163,41	163,33
Fr B.	12,46	12,46	12,44	12,4475	12,435	—	12,45	12,46	12,47	12,46
Fr. Fr.	177,25	177,25	177,26	177,25	177,25	—	177,25	177,25	177,30	177,24
Fr. Sv. acc.	142,65	142,25	142,49	142,54	142,54	—	142,56	142,48	142,56	142,42
Lst.	1737,10	1736,75	1736,75	1737 —	1737 —	—	1736,875	1737 —	1737,125	1737 —
Dm. occ.	148,80	148,80	148,80	148,82	148,77	—	148,79	148,90	148,83	148,80
Scell. Aust.	24,04	24,04	24,04	24,045	24,05	—	24,04125	24,04	24,04	24,04

Media dei titoli del 29 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,275
Id. 3,50 % 1902	55,80
Id. 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	78,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	87
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80
Id. 5 % 1936	95
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	658,212
1 Franco svizzero lib.	145,785
1 Corona danese	89,887
1 Corona norvegese	86,929
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	163,427
1 Franco belga	12,449
100 Franchi francesi	177,25
1 Franco svizzero acc.	142,55
1 Lira sterlina	1736,937
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	24,043

Il cambio del Dollaro canadese, quotato alla Borsa di Milano il giorno 26 luglio u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1957, ed indicato in 158,70, deve intendersi rettificato in 658,70.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 1° giugno 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Roveri (Bologna).

(4540)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 maggio 1946, con il quale il prof. Visconte Cambria fu Domenico venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Milazzo;

Considerato che l'anzidetto commissario provvisorio professore Cambria ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese di Angelo, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo (Messina), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del prof. Visconte Cambria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(4417)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, con sede in Capaci (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1939 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Capaci (Palermo), e pone l'azienda in liquidazione secondo le norme di che al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 3 settembre 1956, col quale l'avv. Antonio Figliuoli è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Romano fu Ignazio, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(4419)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla borsa di studio Rosanna Severi Orlandini di L. 250.000 per l'anno accademico 1957-58 per allievi che abbiano compiuto il primo biennio universitario di matematiche presso l'Istituto nazionale di alta matematica.

L'Istituto nazionale di alta matematica, in Roma, apre un concorso pel conferimento di una borsa di studio intitolata alla memoria della signora Rosanna Severi Orlandini, riservata ad uno studente che nel prossimo anno accademico 1957-58 sia iscritto o intenda iscriversi al 3° anno di corso in matematica pura presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma.

Il vincitore della borsa usufruirà pel 1957-58, di un assegno di L. 250.000, prorogabile nella stessa misura pel 1958-59, ove il borsista se ne renda meritevole e resti iscritto presso la Facoltà stessa.

Per partecipare al concorso gl'interessati dovranno presentare all'Istituto di alta matematica domanda in carta legale da L. 100 corredata dai seguenti documenti in forma legale:

1) certificato dei voti riportati negli esami del primo biennio d'una Facoltà matematica o d'un Politecnico statale italiano (con l'indicazione del numero delle prove per ciascuna disciplina qualora ne fosse stata sostenuta più di una);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) dichiarazione circa le lingue straniere conosciute.

E' in facoltà degli aspiranti di aggiungere ogni altro documento, che reputino opportuno nel proprio interesse.

Il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti scadrà il 31 ottobre 1957.

In base ai documenti presentati il Comitato scientifico dell'Istituto formerà la graduatoria degli aspiranti e chiamerà ad un colloquio, che avrà luogo in Roma, entro il 15 novembre 1957, i primi cinque classificati, per la scelta del vincitore, il quale sarà nominato allievo ricercatore dell'Istituto ed i suoi studi saranno consigliati e vigilati dal Comitato scientifico dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Per altre notizie circa le modalità di pagamento dell'assegno annuale gl'interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'Istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria Roma).

Roma, addì 10 luglio 1957

Il presidente a vita: F. SEVERI

(4546)

Concorso a otto borse di studio per l'anno accademico 1957-58 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria presso l'Istituto nazionale di alta matematica.

I laureati o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1957 la laurea in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria, i quali aspirino ad una borsa di studio presso l'Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1957-58, devono farne domanda in carta bollata da L. 100 al presidente dell'Istituto (Città universitaria - Roma), entro il 30 settembre 1957.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare il certificato di laurea e dovrà accludere o indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di Enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche; e cioè: *a*) Geometria, *b*) Analisi, *c*) Applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore od i professori che possono darne referenze;

il proprio certificato di residenza legalizzato.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa. Tuttavia chi non avesse conseguito la laurea può essere iscritto fra i concorrenti, ma la iscrizione non diverrà operante se non sarà presentato il certificato di laurea entro il 15 novembre 1957.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 31 ottobre 1957, ed entro il mese di novembre 1957 sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 5000 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 300.000 annue (lorde) per gli assegnatari non residenti a Roma e di L. 250.000 annue (lorde) per gli assegnatari residenti a Roma. La borsa verrà corrisposta in sei quote mensili posticipate e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa, previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto o la inettitudine alla ricerca scientifica, accertata in quei modi che il Comitato scientifico riterrà opportuni, darà luogo, a giudizio insindacabile di questo, ed in qualsiasi momento, alla decadenza della borsa di studio e della qualità di discepolo ricercatore.

Alla fine dell'anno accademico potranno essere conferiti per concorso, su domanda degli interessati al presidente dell'Istituto, taluni premi di L. 50.000 lorde ciascuno (in numero non eccedente la metà del numero delle borse di studio conferite) per operosità scientifica effettivamente svolta dai borsisti durante la permanenza all'Istituto.

Roma, addì 10 luglio 1957

Il presidente a vita: F. SEVERI

(4545)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina, a seguito di rinunzia, a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 16 maggio 1957, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli per il conferimento dei posti vacanti di segretario comunale di 2ª classe, bandito con decreto Ministeriale del 6 marzo 1956;

Visto il decreto Ministeriale del 18 maggio 1957, relativo alla nomina dei vincitori del concorso stesso;

Ritenuta l'opportunità di conferire ai candidati successivamente graduati i posti rimasti vacanti a seguito di rinunzie;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 1° agosto 1957 e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate:

N.	Candidato	Provincia
1.	Crea Saverio	Trento
2.	Mazza Mauro	Trento
3.	Rapattoni Lido Giustino	Pescara
4.	Napolitano Clemente	Avellino
5.	Di Stefano Giovanni	Campobasso
6.	Pasianotto Lino	Padova
7.	Varalda Luigi	Vercelli
8.	Anziliero Giuseppe	Vicenza
9.	Arnaldi Pietro	Savona
10.	Vella Angelo	Nuoro
11.	Milano Carlo	Alessandria
12.	Paris Lorenzo	Sondrio
13.	Bisceglia Oscar Bruno	Chieti
14.	Mitri Bruno	Udine
15.	Saleppichi Pietro	Viterbo
16.	Zambelli Carlo Iacopo	Genova
17.	Gabrieli Corrado	Pesaro-Urbino
18.	Zanchioni Orfeo	Macerata
19.	Miniotti Egidio	Torino
20.	Savi Angelo	Bergamo
21.	Pulvirenti Salvatore	Rieti
22.	Scordari Nicola	Potenza
23.	Zanini Ettore	Vercelli
24.	Lio Pietro	Campobasso
25.	Maggio Vincenzo	Torino
26.	Bachetta Bruno	Bergamo
27.	Marazzina Felice	Bergamo
28.	Ragaglia Ivo	Ascoli Piceno
29.	Franco Nicolò	Roma
30.	Ladogana Raffaele	Genova
31.	Gobbi Ampelio	Verona
32.	Visone Aniello	Campobasso
33.	Carretta Eligio	Potenza
34.	Offria Antonino	Novara
35.	Lugli Giansenio	Sondrio
36.	Visaggi Giuseppe	Potenza
37.	Ciciniello Aniello	Torino
38.	Puccio Carmelo	Campobasso
39.	Accomazzi Andrea	Novara
40.	Magri Giuseppe	Udine
41.	Pistorio Giuseppe	Alessandria
42.	Curcio Vincenzo	Rieti
43.	Palmisano Desiderio	Nuoro
44.	Formica Walter	Torino
45.	Composta Livio	Sondrio
46.	Uva Enzo	Belluno
47.	Menapace Mario	Trento
48.	Milano Salvatore	Catanzaro
49.	Vercelli Serafino	Asti
50.	Tabani Renzo	Rieti
51.	Olio Dante	Savona
52.	Plebani Sesto	Ascoli Piceno
53.	Carabba Camillo	Chieti
54.	Gallo Onorato	Cuneo
55.	Serra Mario	Sassari
56.	Converti Carlo	Campobasso
57.	Pasquali Alfonso	Trento
58.	Conte Pietro	Frosinone
59.	Rossetti Aurelio	Imperia
60.	Di Marco Carmine	L'Aquila
61.	Carrara G. Battista	Bergamo
62.	Bellotti Antonio	Frosinone
63.	Possenti Marcello	L'Aquila
64.	Di Luca Cesare	Macerata
65.	Antonazzo Vittorio	Potenza
66.	Borellini Guido	Teramo
67.	Viotto Angelo Enrico	Belluno
68.	Funghini Giovanni	Udine
69.	Fabris Manlio	Udine
70.	Lerda Giuseppe	Torino
71.	Bona Mauro Luciano	Cuneo
72.	Cardamone Antonio	Catanzaro
73.	Valerio Giacomo	Torino
74.	Orobello Giuseppe	Cosenza
75.	Ribaga Cheride	Trento
76.	Gianella Sandro	Udine
77.	Marrapodi Fausto	Reggio Calabria
78	Cerquitella Edmondo	Chieti
79.	Zanolini Antonio	Trento
80.	Lapaglia Michele	Teramo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1957

p. Il Ministro: SALIZZONI

(4562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Vicenza (classe I).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 febbraio 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Vicenza (classe I);

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929 n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Vicenza (classe I), nell'ordine appresso indicato:

1. Marchica dott. Gaetano punti 85,36 su 132
2. Boaretto dott. Francesco » 83,68 »
3. Abbaticchio dott. Pietro » 80,36 »
4. Norcia dott. Federico » 77,68 »
5. Polazzi dott. Tito » 77,33 »
6. Perta dott. Angelo » 73,74 »
7. Ferrari dott. Gino » 72,51 »
8. Merolli dott. Rocco Antonio » 71,62 »
9. Baldassarre Luigi » 67,57 »
10. Emiliani Nicola » 65,60 »
11. Dal Bosco Francesco » 65,57 »
12. Troccoli Bernardino » 58 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(4544)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di direttore del pubblico macello di Sulmona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Richiamato il proprio decreto n. 37491 del 12 novembre 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Sulmona;

Visti gli articoli 47 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;
Caporali prof. Giuseppe, docente di patologia veterinaria;
Stefoni dott. Giuseppe, veterinario provinciale di L'Aquila,
Alesii dott. Alpinolo, veterinario condotto.

Segretario:

Franceschini dott. Franco, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

L'Aquila, addì 28 giugno 1957

Il prefetto: MOROSI

(4550)

PREFETTURA DI AVELLINO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 11676 in data 1° luglio 1957, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 176 del 16 luglio 1957, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, indetto con provvedimento n. 10500 del 25 febbraio 1957;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del componente dott. Giorgio Ragazzi, medico provinciale, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 9 e 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giorgio Ragazzi, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso indicato in narrativa il medico provinciale dott. Gallo Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Avellino, addì 18 luglio 1957

Il prefetto: D'ADDARIO

(4547)

PREFETTURA DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 4313/3ª san. del 7 febbraio 1957, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per sedici condotte mediche vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1956;

Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessate;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, viceprefetto.

Componenti:

Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Manca prof. Serafino, libero docente in clinica e patologia medica;
Martini prof. Domenico, libero docente in clinica e patologia chirurgica;
Pippia dott. Giuseppe, medico condotto titolare.

Segretario:

Carleo dott. Giovanni, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione, Foglio degli annunzi legali, parte terza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Nuoro.

Nuoro, addì 15 luglio 1957

Il prefetto: DE LORENZO

(4548)

PREFETTURA DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 4313 Div. 3a san. del 7 febbraio 1957, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per sette condotte ostetriche vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1956;

Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessate;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, viceprefetto.

Componenti:

Putzu dott. Luigi, medico provinciale;

Ferracciu prof. Domenico, docente ostetrico e primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale San Francesco di Nuoro;

Usai dott. Giuseppe, specialista in ostetricia;

Luzzardi Teresa, ostetrica condotta.

Segretario:

Cianciolo dott. Bartolo, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione, Foglio degli annunzi legali, parte terza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Nuoro.

Nuoro, addì 15 luglio 1957

Il prefetto: DE LORENZO

(4549)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i propri decreti n. 9732 e n. 9732/1 in data 26 marzo 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 e sono state dichiarate le vincitrici del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 15484 in data 21 maggio 1957, con il quale l'ostetrica Ferri Vittorina veniva assegnata alla condotta ostetrica di Grottole che si era resa vacante in seguito alla rinuncia della vincitrice;

Vista la comunicazione telegrafica in data 24 giugno 1957, con la quale il sindaco di Grottole fa conoscere che l'ostetrica Ferri ha rinunciato alla condotta del Comune;

Considerato che la condotta ostetrica del predetto Comune, rimasta nuovamente vacante, va assegnata alla concorrente che segue in ordine nella graduatoria di merito del concorso in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso stesso;

Considerato che la concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria l'ostetrica Ferri Vittorina per aver chiesto in ordine di preferenza la sede di Grottole è l'ostetrica Schiattino Marina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1904, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Schiattino Marina viene assegnata alla condotta ostetrica di Grottole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 12 luglio 1957

Il prefetto: TEDESCO

(4406)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.